Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 68 del 20.12.2021

Ogaetto:	COPIA
Oddello.	CUPIA

Imposta Municipale Unica anno 2022. Conferma aliquote previste nell'anno 2021 ed inserimento riduzione per Enti non Commerciali.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:18 e proseguo, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	Р	CONCAS NICOLA	Р
REGINALI DANIELE	Р	CASTI FEDERICO	Р
LODDO MARCO	Р	PINNA SIMONE	Р
MARONGIU MONICA	Р	PISTIS VALENTINA	Р
FARA FRANCA MARIA	Р	CORTESE ARIANNA MARIA	Р
SCEMA CARLOTTA	Α	CACCIARRU ALBERTO	Р
ROSAS DIEGO	Р	BIGGIO LUIGI	Р
MEDDA GIANNI	Р	SAIU SIMONE	Р
PILURZU ALESSANDRO	Р	GARAU FEDERICO	Α
DEMARTIS MATTEO	Α	TRONCI FRANCESCA	Α
MARRAS FEDERICO	Р	MOI BRUNA	Α
MOCCI IGNAZIO	Α	MURRU CARLO	Р
DEIDDA ELEONORA	Α		

Totale Presenti: 18 Totali Assenti: 7

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SCANU, MELIS, CHERCHI

All'appello iniziale delle ore 18.18 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Rosas, Medda, Pilurzu, Marras, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu e Murru. Totale 18 presenti.

Alle ore 18.19, inizio della trattazione del presente punto n. 2 all'ordine del giorno, prot. n. 53399/2021, i presenti sono i medesimi di cui al sopracitato appello.

Il Consiglio Comunale

visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

considerato che l'Amministrazione comunale intende prevedere, per l'anno 2022, una specifica riduzione IMU destinata ad incentivare i proprietari di immobili inutilizzati, alla cessione in comodato d'uso gratuito degli stessi, a favore di enti non commerciali quali onlus e Associazioni senza scopo di lucro etc., meglio specificata nella tabella riepilogativa, indicata in dispositivo;

preso atto di quanto emerso in sede commissione consiliare tenutasi il 16/12/2021, circa la precisazione da apportare all'applicazione della riduzione dell'aliquota riferita al comodato d'uso gratuito a favore degli enti non commerciali, così come meglio chiarito nel citato prospetto riepilogativo;

atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 15/03/2021 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU di cui alla legge 160/2019;

visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che si riportano in calce;

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

precisato che, con riferimento alla presente seduta

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti;

il Presidente introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno, dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 74 del 29.11.2021: "Imposta Municipale Unica anno 2022. Conferma aliquote previste nell'anno 2021 ed inserimento riduzione per Enti non Commerciali";

preso atto dell'illustrazione effettuata dall'Assessore del Bilancio, Ubaldo Scanu, come da registrazione agli atti;

atteso che, alle ore 18.20 e ore 18.25, mentre è in corso l'illustrazione della proposta, entrano in aula, rispettivamente, la consigliera Francesca Tronci e il consigliere Federico Garau e che pertanto i presenti sono venti;

considerato che non vi sono interventi, né a titolo di discussione, né per dichiarazione di voto e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

con n. 13 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Tronci e Garau)

delibera

1) di approvare e confermare per l'anno 2022 nelle misure di cui al prospetto che segue, tenuto conto della commissione consiliare del 16/12/2021, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTE NUOVA IMU 2022					
fattispecie	aliquota	detrazione	riduzione		
abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%	€ 200,00			
unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 legge 431/1998	0,63%	-	25% aliquota		
immobili della categoria catastale C1 e C3 a disposizione	1,06%	-			
immobili della categoria catastale C1 e C3 locate o comunque utilizzate per attività propria	0,86%	-			
unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo e relative pertinenze	0,86%	-			
unità immobiliari concesse in comodato uso gratuito registrato a parenti in linea retta entro il primo grado	0,96%	-	50% base imponibile		
unità immobiliare concessa in uso comodato gratuito registrato, ad enti non commerciali, Onlus, ASD. Il beneficio può essere concesso per un solo immobile e purché lo stesso sia la sede legale del comodatario. Obbligo Dichiarazione ENC dei soggetti interessati	0,96%	-	50% base imponibile		
immobili della categoria catastale D5 - D8	1,06%	-			
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esenti	-			
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	-			
tutte le altre categorie catastali non disciplinate dalla presente tabella, comprese le aree fabbricabili	0,96%	-			

_

- 2) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo e che le stesse non hanno riflessi sia in negativo che in positivo sul bilancio;
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

con n. 13 voti favorevoli e n. 7 astenuti (Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Saiu, Tronci e Garau)

delibera

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 20/12/2021

IL DIRIGENTE F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 20/12/2021

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.TO DANIELE REGINALI IL SEGRETARIO GENERALE F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/12/2021** al **07/01/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.12.2021

IL SEGRETARIO GENERALE LUCIA TEGAS